

N. 00387/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02011/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giovanni Sferragatta, Luigi Caturano ed Antimo Caturano rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Ricciardelli e Luigi Ricciardelli, con domicilio eletto presso L. Verde in Napoli, via Martucci, n. 48;

contro

U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura di Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

/con ricorso introduttivo:///

- del provvedimento prot. n. 2120/12.b.16/ANT/Area 1 del 3 marzo 2013 adottato dal Prefetto di Caserta di comunicazione di informazioni sul conto della società ricorrente;

- di tutti gli atti di indagine connessi, ivi compreso il verbale Gia e segnalazione del CED;

/con motivi aggiunti depositati in data 7 giugno 2013:///

- dei medesimi atti, nonché di tutti gli atti di indagine connessi, depositati in giudizio.

Nonché per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta e del MIUR;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Il Consorzio ricorrente, unitamente al presidente Giovanni Sferragatta ed ai consiglieri Luigi Caturano ed Antimo Caturano, ha impugnato il provvedimento interdittivo prot. n. 2120/12.b.16/ANT/Area 1 del 3 marzo 2013 adottato dal Prefetto di Caserta nei confronti della stessa, emesso in occasione della richiesta di concessione di un contributo da parte del Miur ai sensi del d.m. 593 del 2000.

Sono stati anche impugnati, con i motivi aggiunti depositati a seguito dell'istruttoria, una serie di atti di indagine alla base dell'informativa prefettizia gravata.

La parte ricorrente denuncia l'illegittimità dei riferiti atti deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere (presupposto erroneo, travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione del giusto procedimento, motivazione errata, perplessità, contraddittorietà, illogicità, atipicità dell'atto, falsità della causa).

Resistono in giudizio l'amministrazione degli interni ed il Miur, che concludono per la infondatezza del ricorso.

Respinta l'istanza cautelare con ordinanza n. 967 del 2013, riformata dal C.d.S. con ord. 3422 del 2013 solo ai fini della sollecita fissazione del merito ex art. 55 c.p.a., all'udienza del 15 gennaio 2014 la causa è trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame l'adozione della misura interdittiva nei confronti della società ricorrente non appare giustificata sulla base degli elementi indiziari richiamati del provvedimento del Prefetto.

La ricorrente denuncia la insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento prefettizio e la carenza della relativa istruttoria.

In particolare la informativa è basata sul collegamento fra il Consorzio ricorrente ed una della società che ne fa parte (Caturano Autotrasporti s.r.l.), la quale presenterebbe significativi indici di permeabilità mafiosa.

Pertanto l'assioma investigativo può riassumersi nel collegamento inferenziale fra il giudizio espresso nei confronti della Caturano Autotrasporti e la posizione del consorzio ricorrente che ne cura gli interessi.

Al di là della con divisibilità di tale inferenza, occorre evidenziare che il ragionamento risulta sgretolato in radice per effetto della decisione di questa Sezione (n. 5086 del 2013), da cui non vi sono motivi per discostarsi, che ha annullato l'informativa a carico della predetta società.

In questa sede è sufficiente richiamare per sintesi gli snodi argomentativi della decisione, che a sua volta richiama la precedente decisione n. 1901 del 2013, resa nei confronti di Aniello C.

Nelle citate pronunce si evidenzia che:

- con riferimento all'arresto di Aniello C., allora amministratore unico della società Autotrasporti Caturano del 4.7.2011 (perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629, 628 n.1 e n.3 del c.p., con l'aggravante ex art.7 L. n.203/1990), lo stesso era già stato scarcerato con ordinanza di riesame pronunciata dalla Sezione VIII dello stesso Tribunale in data 15.7.2011, dunque antecedentemente al verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del 13.7.2012, ove non si fa alcuna menzione del detto provvedimento;

- trattasi, indubbiamente, di circostanza di sicuro rilievo in quanto l'organo del riesame, nell'annullare la misura cautelare in precedenza adottata, ha ritenuto insufficienti gli elementi raccolti a supporto del quadro indiziario posto a base dell'accusa, per il mancato riscontro dei fatti denunciati, anche in relazione al grado di attendibilità del denunciante M.P., coindagato in procedimento connesso;

- neppure risulta valutato il fatto che quest'ultimo è stato rinviato a giudizio con decreto del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 7.2.2012, in relazione al delitto di cui all'art. 368 c.p., per aver falsamente denunciato lo smarrimento di due assegni, per un importo complessivo di € 11.000,00, ed incolpato il giratario (ossia il già nominato A.C.) pur sapendolo innocente;

- a fronte degli elementi raccolti nei citati atti ed emersi successivamente alla prima ricostruzione dei fatti sottesa all'ordinanza di custodia cautelare, si rendeva ineludibile una approfondita, complessiva valutazione della vicenda da parte dell'amministrazione ai fini di verificare, alla luce dei criteri sopra delineati, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dell'interdittiva antimafia, mancata nel caso di specie;

- i rilevati vizi istruttori, che si riflettono sulla correttezza dell'iter logico/motivazionale soggiacente la disposta misura, non sono stati superati neppure dopo l'ordinanza di riesame pronunciata dalla Sezione in sede cautelare; infatti, anche la nota prefettizia del 13.12.2012, lungi dall'operare un'effettiva rivalutazione degli elementi sopra segnalati, si è limitata a confermare il precedente esito, valorizzando peraltro fatti non attuali (accaduti nel periodo 1999-2003), riferiti a soggetto diverso (P.C., padre di A.C.) e privi, pertanto, di concreta significatività circa possibili tentativi di infiltrazione della criminalità aventi lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa.

Relativamente alla contiguità di Pietro C. con il clan dei casalesi, desunta dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia per i rapporti esistenti con Antimo P. con riferimento a fatti risalenti al 1999-2003, è da rilevare che nella già citata sentenza n. 1901/2013 si rileva, come si è detto, la incongruità della valorizzazione di circostanze non attuali.

E' infine da ritenere che un occasionale "contatto" con un soggetto controindicato non abbia significato concludente utile a sorreggere adeguatamente i dubbi sulla compromissione morale dell'impresa in questione.

Il Collegio, nella presente occasione, non ha ragione di discostarsi dalle suddette pronunce, per cui è da escludere che la valutazione rimessa alle cure dell'autorità di pubblica sicurezza sia congruamente effettuata sulla base degli esaminati elementi.

In conclusione il ricorso in esame va pertanto accolto, mentre la richiesta risarcitoria, a tacer d'altro, non può essere soddisfatta stante la mancanza di validi elementi probatori a sostegno della stessa.

Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni trattate, si ravvisa comunque la sussistenza di valide ragioni per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato anticipato dai ricorrenti a carico dell'amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico della Prefettura di Caserta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)